

RAPPORTO DEL GOVERNO ITALIANO SULL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE N.114/1959 SUL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO DEI PESCATORI. Anno 2000

Come già comunicato con i precedenti rapporti, il settore della pesca marittima è regolamentato, in via generale, dal Codice della navigazione (art.219 e seguenti) e dal relativo Regolamento per la navigazione marittima (art.408).

Una disciplina più specifica è prevista dalla legge 14 luglio 1965, n.963 e dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n.1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge 963/65).

Prima di fornire le informazioni richieste con il questionario in ordine al contratto di arruolamento dei pescatori appare opportuno, al fine di delineare un quadro completo della materia in argomento, riportare alcune disposizioni del precitato D.P.R. n.1639/68, ritenute di particolare rilievo.

L'art.8 individua varie categorie di navi destinate alla pesca professionale.

L'art.9, individua, con riferimento alle categorie di navi abilitate alla pesca e alle categorie di pesca previste dall'art.220 del Codice della navigazione e dall'art.408 del Regolamento per la navigazione marittima, vari tipi di pesca professionale, che sono: pesca costiera, che si divide in pesca locale e pesca ravvicinata, pesca d'altura o mediterranea e pesca oltre gli stretti od oceanica.

Lo stesso articolo stabilisce che la pesca locale può esercitarsi nelle acque marittime fino ad una distanza di sei miglia dalla costa, la pesca ravvicinata nelle acque marittime fino ad una distanza di venti miglia dalla costa, la pesca mediterranea o d'altura oltre le venti miglia e la pesca oceanica oltre gli stretti.

L'art.10 stabilisce, inoltre, che è da considerare pesca professionale anche "quella esercitata mediante lo stabilimento di apprestamenti fissi o mobili, temporanei o permanenti, destinati alla cattura di specie migratorie, alla piscicoltura e alla molluschicoltura ed allo sfruttamento di banchi sottomarini".

L'art.63 prescrive che per l'esercizio della pesca è necessario l'iscrizione delle imprese interessate nel Registro di cui all'art.11 della legge n.963/65, istituito presso le Capitanerie di porto.

Tale registro è diviso in cinque parti, secondo i tipi di pesca previsti dal Regolamento.

Parimenti, l'art.32 prescrive l'iscrizione di coloro che esercitano la pesca professionale nel Registro di cui all'art.9 della precitata legge n.963/65, istituito presso le Capitanerie di porto.

Tale registro consta di due parti: nella prima parte sono iscritti coloro che esercitano la pesca a bordo di navi, nella seconda parte sono iscritti coloro che esercitano tale attività senza imbarco o negli impianti di pesca.

In particolare, per quanto riguarda il contratto di arruolamento dei pescatori, si fa presente che la materia è disciplinata, oltre che dal Codice della navigazione (artt. da 323 a 375), dai contratti collettivi nonché dalle disposizioni dei contratti individuali.

A tal proposito, si fa presente che il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 27 gennaio 1994, di cui la Commissione degli Esperti richiede copia, non è più in vigore, in quanto dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2000 è in vigore il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto in data 22 luglio 1997 dalla Federazione nazionale delle imprese di pesca (FEDERPESCA) e dalle Organizzazioni sindacali FLAI-CGIL, FIT-CISL e UILA-UIL.

Ad ogni buon fine si allega copia dei due precitati contratti.

Occorre, comunque, precisare che l'art.374 del Codice della navigazione stabilisce quali tra le disposizioni che regolamentano il contratto di arruolamento possono essere derogate dai contratti collettivi e dal contratto individuale di arruolamento.

Per quanto riguarda la stipula del contratto di arruolamento, si fa presente che all'atto dell'imbarco viene firmata dalle parti una "convenzione di imbarco".

Al riguardo, l'art.2 del Contratto collettivo vigente stabilisce che il contratto di lavoro, di norma, sarà a tempo indeterminato, ma è data facoltà alle parti di stipulare anche convenzioni di imbarco per una sola campagna di pesca o per un particolare tipo di pesca.

Il predetto art.2 stabilisce, inoltre, che la convenzione di imbarco, da stipularsi ai sensi dell'art.328 del Codice della navigazione, a pena di nullità, davanti all'Autorità marittima (Capitaneria di porto) e se all'estero davanti all'Autorità consolare, deve essere redatta in conformità al modello allegato al Contratto collettivo nazionale del lavoro, di cui si invia copia separata.

Lo stesso articolo stabilisce che le convenzioni di imbarco, una volta stipulate, dovranno essere depositate, a cura degli armatori, presso le autorità competenti: Capitanerie di porto e/o autorità marittime preposte, a disposizione delle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'art.328 del Codice della navigazione, al 2° comma, stabilisce, peraltro, che il contratto di arruolamento, parimenti a pena di nullità, deve essere annotato dalle predette autorità sul ruolo di equipaggio o sulla licenza della nave.

Si rappresenta, altresì, che al marittimo prima della sottoscrizione della convenzione di imbarco, in conformità a quanto previsto dall'art.328 del Codice della navigazione, viene data lettura delle disposizioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro e della stessa convenzione di imbarco (ciò si può rilevare anche dal modello della convenzione, di cui si allega copia).

L'art.332 del Codice della navigazione, così come previsto dall'art.6 della Convenzione in esame, stabilisce che la convenzione di imbarco deve enunciare: il nome del peschereccio sul quale il pescatore deve prestare servizio; il cognome ed il nome del pescatore; l'anno ed il luogo di nascita; il domicilio; il numero di matricola e l'ufficio d'iscrizione; la qualifica e le relative mansioni; il viaggio o i viaggi da compiere ed il giorno in cui l'arruolato deve assumere servizio, se l'arruolamento è a viaggio; la decorrenza e la durata del contratto, se l'arruolamento è a tempo indeterminato; la retribuzione; il luogo e la data della conclusione del contratto; l'indicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Si fa presente, inoltre, che l'art.122 del Codice della navigazione, in applicazione dell'art.5 della Convenzione in esame, prevede che la gente di mare sia munita di un libretto di navigazione (che sostituisce il comune libretto di lavoro) sul quale vengono annotati i servizi e le mansioni svolte a bordo della nave.

Si rappresenta, poi, che l'art.35 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, in conformità alla previsione dell'art.333 del Codice della navigazione, stabilisce che il Comandante curerà la tenuta sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, di un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del Contratto collettivo nazionale di lavoro e degli Accordi integrativi, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che sia prescritta dall'autorità nonché, su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti, di comunicati, documenti e stampati di interesse sindacale e del lavoro in genere.

In merito alla risoluzione del contratto di arruolamento, si fa presente che il Codice della navigazione ed i contratti collettivi nazionali di lavoro ne disciplinano ampiamente le varie ipotesi.

Al riguardo, va precisato che l'art.31 del Contratto collettivo nazionale di lavoro stabilisce che il contratto di imbarco a tempo indeterminato si risolve per giusta causa ai sensi dell'art.2119 del Codice civile e per giustificato motivo.

Lo stesso articolo precisa che si configura la giusta causa qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, mentre il giustificato motivo è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali, ovvero da ragioni inerenti l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa.

Il precitato art.31 stabilisce, altresì, che il contratto di imbarco a tempo indeterminato può essere risolto dalle parti con comunicazione scritta e con l'osservanza del termine di preavviso, pari a giorni 10 per tutti i gradi e le categorie.

L'art.31, però, non è applicabile ai contratti a campagna di pesca, in quanto il rapporto di lavoro si risolve di diritto al rientro della nave nel porto di armamento e/o di scarica, sia in porti nazionali che esteri.

Il Contratto collettivo nazionale di lavoro, all'art.49, prevede, inoltre, la risoluzione del contratto nel caso di chiamata di leva o di richiamo alle armi del marittimo.

Si fa presente, infine, che tutti gli altri casi di cessazione e di risoluzione del contratto di lavoro del marittimo ed i diritti allo stesso riconosciuti in tali ipotesi sono disciplinati dall'art.340 e seguenti (da 340 a 368) del Codice della navigazione.

Tra le ipotesi previste dalle predette disposizioni sono contemplate tutte quelle menzionate nella Convenzione di cui trattasi: morte del pescatore, perdita o innavigabilità del peschereccio (art.343).

Si precisa, inoltre, che all'applicazione delle disposizioni del Codice della navigazione e delle altre leggi e regolamenti sulla pesca marittima provvede l'Amministrazione della marina mercantile (Dipartimento della navigazione marittima ed interna), salve le particolari attribuzioni conferite ad altre amministrazioni (art.223 del Codice della navigazione).

Le autorità marittime locali (Capitanerie di porto), invece, vigilano sull'esercizio della pesca, anche in rapporto alle esigenze della navigazione.

Per quanto riguarda le controversie di lavoro, l'art.603 del Codice della navigazione stabilisce che le stesse, se non eccedono il valore di £ 100.000 sono

proposte davanti al Comandante di porto, capo del Circondario nel quale è iscritta la nave, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro.

Le controversie di lavoro eccedenti il valore di £ 100.000 sono proposte davanti al Tribunale (Magistratura del lavoro) nella Circoscrizione nella quale è iscritta la nave, ovvero è stato concluso o eseguito o è cessato il rapporto di lavoro.

L'art.606 del Codice della navigazione stabilisce, peraltro, che quando il Comandante di porto rileva che una causa promossa davanti a lui riguarda rapporti di lavoro del marittimo, sospende il processo, affinché abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito delle controversie individuali del lavoro.

Al riguardo, si precisa che la procedura del tentativo di conciliazione sindacale per controversie di lavoro riguardanti i pescatori è regolamentata dall'art.37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Non risulta che l'Autorità giudiziaria si sia pronunciata su questioni di principio circa l'applicazione della Convenzione in esame.

Si fa presente, infine, che tutte le leggi e gli articoli di legge allegati sono quelli richiamati nel rapporto.

ALLEGATI:

- Artt.122, 219, 220 e 223 del Codice della navigazione;
- Artt. da 323 a 375 del Codice della navigazione;
- Artt.603 e 606 del Codice della navigazione;
- Art.2119 del Codice civile;
- Art.408 del Regolamento per la navigazione marittima;
- Legge 14 luglio 1965, n.963;
- D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 (Regolamento per l'esecuzione della legge n.963/65);
- Contratto collettivo nazionale lavoro del 27 gennaio 1994;
- Contratto collettivo nazionale lavoro del 22 luglio 1997;
- Copia del modello relativo alla "convenzione d'imbarco".